

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1191

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BELLONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1994

---

Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale legislazione in materia di adozione prevede che, emessa la pronuncia, cessi, o meglio venga meno, qualsiasi residuo legame tra l'adottato e i suoi genitori biologici: da quel momento in poi, nè l'adottato può più saper nulla dei medesimi, nè questi ultimi di lui.

La norma, è evidente, è dettata nel superiore interesse dell'adottato, ma ci si deve a questo punto chiedere: è veramente rispondente alla finalità attribuitale? Un'approfondita rivisitazione della stessa e della condizione anche psicologica nella quale si vengono, per effetto della medesima, a trovare sia l'adottato che i suoi genitori biologici sembra suggerire una risposta negativa.

Infatti, è giusto, per legge (non certo naturale), vietare ad un uomo di conoscere le proprie origini ed ai genitori biologici di avere notizie del loro figlio? Non è infrequente il caso di adottati che cerchino

disperatamente di rintracciare la propria madre, così come non è infrequente il caso di genitori biologici (e più spesso la madre) che cerchino disperatamente di rintracciare il figlio abbandonato.

Impedire di ristabilire un qualsivoglia contatto tra di loro suona come una condanna, emessa certamente nei confronti di un innocente, quanto all'adottato, e di un «colpevole», spesso pentito, quanto al genitore (o i genitori) naturale.

È a questo punto della riflessione che appare nella sua iniquità l'attuale disciplina, onde sembra rispondere a principi di umana giustizia lasciare una possibilità di conoscenza e di incontro; beninteso, con tutte le cautele del caso.

Il disegno di legge che si sottopone al vaglio del Parlamento si propone di consentire, ferme le tutele e le cautele di legge, quando ne ricorrano i presupposti di opportunità, che figli e genitori si ritrovino e si conoscano.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Dopo l'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», è inserito il seguente:

«Art. 28-bis. - 1. Quando l'adottato ha raggiunto la maggiore età, al medesimo è consentito chiedere di conoscere i propri genitori biologici e a questi ultimi di rintracciarlo e conoscerne la condizione.

2. La richiesta del minore va inoltrata al tribunale per i minorenni del luogo dove l'adottato risiede; quella dei genitori biologici al tribunale del luogo dove è nato l'adottato.

3. Il tribunale per i minorenni, ricevuta l'istanza, procede all'audizione di tutti gli interessati: adottato, genitori biologici e adottivi e chiunque altro ritenga opportuno; assume tutte le informazioni del caso e, previo consenso del controinteressato, autorizza, con decreto motivato, l'accesso alle notizie o a parte delle notizie concernenti la persona sulla quale sono state richieste.

4. Con la stessa procedura il tribunale, ove richiestone e sempre salvo il consenso del controinteressato, autorizza altresì l'eventuale incontro tra adottato e genitori biologici, prendendo tutti i provvedimenti e imponendo tutte le condizioni che ritenga indispensabili perchè quanto autorizzato torni di vantaggio all'adottato nel cui superiore interesse deve essere finalizzata l'attività di sorveglianza e autorizzatoria del tribunale».

